

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XIV SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 77 del 19 febbraio 2001

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare.


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino		✓
7 - Crescimbeni Paolo	✓		22 - Ripa Di Meana Carlo		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ronconi Maurizio	✓	
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano		✓
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco	✓	

PRESIDENTE: Carlo LIVIANTONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO - Pietro LAFFRANCO -

ESTENSORE: Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE: Francesco T. DE CAROLIS



OGGETTO N. 15

DELIBERAZIONE N. 77 DEL 19.2.2001

LEGGE REGIONALE - Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1371 del 29.11.2000 concernente "Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale l'1.12.2000 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 1.12.2000 (ATTO N 363);

ATTESO che sono trascorsi i termini per il parere consultivo della I Commissione;

VISTI il parere e la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrati dal Consigliere Mauro Tippolotti (ATTO N. 363/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati e approvati;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo e sugli emendamenti presentati, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 19 voti favorevoli, 1 contrario e 6 di astensione espressi nei modi di legge dai 26 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare", composta di n. 6 articoli nel testo che segue:



Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle iniziative volte a tutelare la salute e il benessere dei cittadini, con la presente legge:


a) promuove iniziative di comunicazione ed educazione alimentare indirizzate agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, agli operatori delle mense, nonché al personale insegnante delle scuole, finalizzate alla diffusione e al potenziamento delle conoscenze in materia di alimentazione e di prodotti agricoli biologici e di qualità;

b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità, regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

2. Le iniziative di cui al comma 1, lett. a), sono realizzate dalle Istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto della Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA). Le iniziative di cui al comma 1, lett. a), sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.

Art. 2
(Destinatari)

1. Per il conseguimento delle finalità della presente legge la Regione eroga contributi in via prioritaria a favore delle Istituzioni



pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, universitaria, scolastica e ospedaliera, e in subordine ai soggetti pubblici titolari di altri servizi di ristorazione collettiva.

Art. 3
(Contributi)


1. I contributi sono erogati ai soggetti destinatari per iniziative di comunicazione ed educazione alimentare, rivolte agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva, e per iniziative di aggiornamento professionale in materia alimentare, rivolte al personale scolastico docente ed al personale addetto ai servizi di ristorazione.

2. Ai fini della concessione dei contributi, i destinatari devono dimostrare l'utilizzo nei propri servizi di ristorazione collettiva di prodotti agricoli di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), nella misura minima del quaranta per cento per l'anno di riferimento, nonché presentare progetti annuali comprendenti le iniziative di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:

- a) le modalità per la presentazione dei progetti;
- b) il contenuto dei progetti;
- c) le modalità e i termini per la erogazione dei contributi;
- d) le modalità di rendicontazione dei contributi;
- e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

4. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere ed evidenziare in maniera specifica, pena l'esclusione dalle



procedure di selezione, le iniziative dedicate alla diffusione delle conoscenze sui prodotti biologici e di qualità.

5. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:

- a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;
- b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

Art. 4 (Informazione)


1. I soggetti ammessi ai contributi sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

- a) informazioni sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;
- b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;
- c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;
- d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli igienico-sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono documentate in sede di rendicontazione dei contributi.

Art. 5 (Selezione dei progetti)

1. La selezione dei progetti avviene nel rispetto delle priorità di cui all'art. 2, e dei



seguenti criteri preferenziali, secondo l'ordine di elencazione:

a) entità percentuale dei prodotti di qualità e biologici utilizzati, rispetto al totale dei prodotti, nell'ambito del servizio di ristorazione collettiva, fermo restando il limite minimo di cui all'art. 3, comma 2;

b) entità delle iniziative di aggiornamento indirizzate al personale docente delle scuole, tenuto conto del numero complessivo di ore previste per dette attività;

c) entità percentuale degli utenti del corrispondente servizio di ristorazione collettiva, rispetto al totale della popolazione residente nel comune o nei comuni di riferimento.


2. A ulteriore parità di condizioni sono privilegiati i progetti presentati da soggetti che hanno usufruito dei benefici, previsti dalla presente legge, in misura minore.

Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di lire 100.000.000 da iscriverne in termini di competenza e cassa al cap. 3790 di nuova istituzione denominato: "Contributi a favore di soggetti pubblici titolari di servizi di ristorazione collettiva per iniziative di comunicazione e educazione alimentare".

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con quota della disponibilità che sarà appositamente prevista sul fondo globale del cap. 6120 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001.

3. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è



autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2002 e successivi l'onere di cui al comma 1 sarà annualmente determinato con legge di bilancio.

L'ESTENSORE

dott. ssa Maria Rita Francesconi